

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 307)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(MARTINAZZOLI)

e col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 1983

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sull'indennizzo dei beni italiani trasferiti allo Stato marocchino, firmato a Rabat il 25 maggio 1982

ONOREVOLI SENATORI. - 1. — Come noto, numerosi Paesi africani nel ventennio successivo alla decolonizzazione hanno operato varie nazionalizzazioni dei beni stranieri, adducendo a motivo dei provvedimenti adottati la circostanza che i beni erano stati costituiti o acquisiti in epoca coloniale.

Per quanto le nazionalizzazioni siano state effettuate con modalità e con effetti diversi da paese a paese, esse non hanno in generale comportato equi indennizzi a favore dei cittadini stranieri colpiti dai provvedimenti.

Nella situazione sopra descritta si sono venuti a trovare anche i cittadini italiani che hanno subito la confisca o l'esproprio dei loro beni e che non hanno potuto ottenere una giusta compensazione dei danni patiti, malgrado i pressanti e ripetuti interventi svolti da parte italiana a livello politico e diplomatico sulle autorità di Paesi africani, onde sollecitare una equa composizione delle vertenze patrimoniali in atto con i nostri connazionali.

Le circostanze suesposte hanno pertanto indotto ad affrontare con spirito pragma-

tico e realistico e nel contesto di valutazioni globali la questione dei contenziosi patrimoniali tuttora pendenti con i Paesi africani — ed in particolare con quelli a basso reddito — che non hanno corrisposto gli indennizzi sperati ai cittadini italiani colpiti dai provvedimenti di nazionalizzazione.

Nella virtuale impossibilità per i nostri connazionali di ottenere gli indennizzi da parte dei Governi africani interessati, si è preferito ricercare la strada del negoziato con i Paesi predetti, onde comporre in via convenzionale le questioni pendenti e chiudere i contenziosi giunti ad un punto morto e suscettibili soltanto di ripercuotersi negativamente sullo stato delle relazioni bilaterali con l'Italia.

Sono state pertanto avviate trattative per concludere accordi bilaterali con i Paesi africani onde eliminare i contenziosi esistenti in materia patrimoniale.

2. — Le trattative in parola hanno, tra l'altro, portato alla conclusione dell'Accordo italo-marocchino, firmato a Rabat il 25 maggio 1982, che regola la materia degli indennizzi dovuti dallo Stato marocchino per gli immobili agricoli o a destinazione agricola, già appartenenti a persone fisiche e giuridiche italiane e nazionalizzati ai sensi delle leggi marocchine del 1973.

L'Accordo precisa le modalità di applicazione ai cittadini italiani della legislazione marocchina con cui è stata operata la nazionalizzazione delle proprietà agricole straniere.

Esso prevede in particolare:

agli articoli 1 e 2 l'impegno marocchino a corrispondere al Governo italiano una indennità globale e forfettaria per i beni, i diritti e gli interessi agricoli in Marocco sottoposti alle disposizioni della legislazione anzidetta;

agli articoli 3 e 4 l'impegno italiano a liberare il Governo marocchino da ogni responsabilità nei confronti degli aventi diritto italiani e a non presentare nè a sostenere eventuali rivendicazioni dei cittadini predetti relative ai beni, diritti e interessi presi in considerazione nell'Accordo;

all'articolo 5 l'impegno marocchino a collaborare in tutte le questioni relative all'applicazione dell'Accordo e in particolare a fornire tutte le certificazioni e le informazioni in suo possesso concernenti le proprietà agricole già possedute da cittadini italiani in Marocco. Quest'ultimo punto è di particolare importanza, in quanto esiste in Italia una normativa organica (legge n. 16 del 26 gennaio 1980) che pone a carico dell'Erario gli oneri per l'indennizzo dei beni perduti dai cittadini italiani all'estero a causa di nazionalizzazione o in circostanze tali che non hanno consentito la disponibilità dei beni stessi.

L'impegno marocchino a fornire le informazioni e i dati necessari sulle proprietà già appartenenti ai nostri connazionali potrà contribuire a precisare il valore dei beni perduti dai nostri connazionali ed a accelerare la definizione delle relative pratiche di indennizzo da parte dell'Erario italiano.

Va segnalato, inoltre, che il presente disegno di legge contiene una disposizione che riaprirà i termini già previsti per la presentazione delle domande di indennizzo al nostro Ministero del tesoro ai sensi della legge n. 16 del 1980 e metterà in grado i connazionali che per giustificati motivi non sono in condizione di farlo — risiedendo all'estero non hanno potuto sempre apprendere con tempestività delle possibilità di ottenere un indennizzo dall'erario — di usufruire anch'essi dei beni previsti dalla legislazione italiana in materia.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sull'indennizzo dei beni italiani trasferiti allo Stato marocchino, firmato a Rabat il 25 maggio 1982.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 6 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Il termine per la presentazione della domanda da parte degli aventi diritto all'indennizzo, di cui all'articolo 7 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, limitatamente ai beni regolati nel presente Accordo, è riaperto fino a 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le domande già presentate all'Amministrazione dello Stato sono valide agli effetti del comma precedente.

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC
ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE
SUR L'INDEMNISATION DES BIENS ITALIENS TRANSFERES
A L'ETAT MAROCAIN

Le Gouvernement du Royaume du Maroc et le Gouvernement de la République Italienne, désireux de resserrer leurs liens d'amitié et de coopération, sont convenus, dans l'esprit d'amitié et de compréhension qui régit leurs rapports, de préciser les conditions de l'application aux ressortissants italiens de l'article 8 du dahir portant loi n. 1.73.213 du 26 mohàrrem 1393 (2 mars 1973) relatif au transfert à l'Etat de la propriété des immeubles agricoles ou à vocation agricole appartenant aux personnes physiques et morales étrangères, ont arrêté ce qui suit.

Article I

Le Gouvernement du Royaume du Maroc versera au Gouvernement de la République Italienne une indemnité globale et forfaitaire pour les biens, droits et intérêts agricoles italiens au Maroc soumis aux dispositions du dahir précité.

Article II

L'indemnité globale et forfaitaire est fixée à un montant de trois cent quarante cinq mille huit cent quatre vingt quinze dollars U.S.

Ce montant sera versé au plus tard dans le délai d'un mois à partir de la date de l'échange des instruments de ratification du présent accord à un compte ouvert au nom du ministère italien du Trésor auprès de la Banque d'Italie à Rome.

Article III

A partir de la date du versement de l'indemnité prévue à l'article 1er, le Gouvernement de la République Italienne dégage le Gouvernement du Royaume du Maroc de toute responsabilité à l'égard des ayants droit italiens.

Le Gouvernement du Royaume du Maroc considérera, en conséquence, comme définitivement réglées toutes les prétentions de droit public se rapportant aux biens des ressortissants italiens transférés à l'Etat en vertu du dahir précité.

Article IV

A compter de la date de signature du présent accord, le Gouvernement de la République Italienne s'engage, sous réserve de l'exécution

par le Gouvernement du Royaume du Maroc des obligations qui lui incombent en vertu dudit accord, à ne pas présenter ni soutenir auprès du Gouvernement du Royaume du Maroc ou devant une instance arbitrale ou judiciaire, les revendications éventuelles de ses ressortissants, relatives aux biens, droits et intérêts visés par le présent accord.

Article V

Le Gouvernement du Royaume du Maroc prêtera sa collaboration, au Gouvernement de la République Italienne, dans toutes les questions se reportant à l'exécution du présent accord et notamment donnera, dans le but de faciliter les procédures d'indemnisation aux ayants droit, toutes les pièces et les renseignements en sa possession concernant les propriétés des ressortissants italiens, soumises aux dispositions du dahir précité.

Article VI

Le present accord entrera en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification.

Fait à Rabat, le 25 mai 1982

Pour le Gouvernement de la République Italienne,

Vieri Traxler

Pour le Gouvernement du Royaume du Maroc

Khalid El Kadiri

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL
GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO SULL'INDENNIZZO DEI
BENI ITALIANI TRASFERITI ALLO STATO MAROCCHINO

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Marocco, desiderosi di rafforzare i loro legami di amicizia e di cooperazione, hanno convenuto, nello spirito di amicizia e di comprensione che regola i loro rapporti, di precisare le condizioni dell'applicazione ai cittadini italiani dell'articolo 8 del « dahir » n. 1.73.213 del 2 marzo 1973 (26 mohàrrem 1393) relativo al trasferimento allo Stato della proprietà degli immobili agricoli o a destinazione agricola appartenenti a persone fisiche e giuridiche straniere, hanno stabilito quanto segue:

Articolo 1

Il Governo del Regno del Marocco verserà al Governo della Repubblica Italiana un'indennità globale e forfettaria per i beni, i diritti e gli interessi agricoli italiani in Marocco sottoposti alle disposizioni del citato « dahir ».

Articolo 2

L'indennità globale e forfettaria è fissata ad un importo di trecentoquarantacinquemilaottocentonovantacinque dollari USA (345.895).

Tale importo sarà versato al più tardi entro un mese a partire dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica del presente accordo su di un conto aperto a nome del Ministero italiano del Tesoro presso la Banca d'Italia a Roma.

Articolo 3

A partire dalla data del versamento dell'indennità prevista all'articolo 1, il Governo della Repubblica Italiana libera il Governo del Regno del Marocco da ogni responsabilità nei confronti degli aventi diritto italiani.

Il Governo del Regno del Marocco considererà, di conseguenza, come definitivamente soddisfatte tutte le pretese di diritto pubblico relative ai beni dei cittadini italiani trasferiti allo Stato in virtù del citato « dahir ».

Articolo 4

A partire dalla data della firma del presente accordo il Governo della Repubblica italiana s'impegna, con riserva di esecuzione da parte del Governo del Regno del Marocco degli obblighi che gli competono

in virtù del presente accordo, a non presentare nè a sostenere presso il Governo del Regno del Marocco o davanti ad una istanza arbitrale o giudiziaria, eventuali rivendicazioni dei suoi cittadini relative ai beni, diritti e interessi di cui al presente accordo.

Articolo 5

Il Governo del Regno del Marocco offrirà la sua collaborazione al Governo della Repubblica Italiana in tutte le questioni relative all'esecuzione del presente accordo e in particolare darà, allo scopo di facilitare le procedure di indennizzo agli aventi diritto, tutte le certificazioni e le informazioni in suo possesso concernenti le proprietà dei cittadini italiani soggette alle disposizioni del citato « dahir ».

Articolo 6

Il presente accordo entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Vieri Traxler

Per il Governo del Regno del Marocco

Khalid El Kadiri